

# CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TELERADIOLOGIA

## TRA

**La ASL di Rieti**, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

## E

**L'Università Sapienza di Roma** nella persona della Rettrice pro tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, domiciliata per la carica in Roma Piazzale Aldo Moro 5,

## PREMESSA

- **VISTO** il protocollo d'intesa fra l'Università degli Studi "La Sapienza" e la Regione Lazio il 10 febbraio 2016, B.U.R.L. n°49, 21 giugno 2016, che disciplina *"le modalità di Collaborazione tra l'Università e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria"* (art. 3 comma 1).
- **VISTO** l'Accordo quadro tra la ASL di Rieti e l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, stipulato il 4 agosto 2022, allo *"scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "La Sapienza" e la ASL Rieti per – ex pluribus - "l'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria"* (omissis), prevedendo che tali collaborazioni *"saranno normate con apposite convenzioni attuative"*.
- **VISTO**, in particolare, l'art. 5 del suddetto Accordo, che individua la UOC di Teleradiodiagnostica tra le Unità operative da trasformare a direzione universitaria, come previsto dall'Atto Aziendale della ASL di Rieti, le cui modifiche sono state approvate con Determinazione Regionale n. G04877 del 26.04.2022, pubblicata sul BURL n.37 del 03.05.2022;
- **CONSIDERATO** che la ASL di Rieti ha recentemente acquisito un sistema di gestione delle immagini RIS-PACS che consente il collegamento diretto delle banche dati di tutto il territorio reatino, ivi incluse le workstation remote;
- **CONSIDERATO** che quanto sopra consente il miglioramento e l'omogeneizzazione della qualità delle immagini e della comunicazione;

- **CONSIDERATO** che la trasmissione delle immagini diagnostiche della ASL di Rieti avviene su linea riservata, messa a disposizione dalla ASL di Rieti, mediante una workstation, localizzata nello studio del Prof Cantisani presso il locale individuato nel successivo art. 2, in utilizzo al Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche, dell'Università "Sapienza", costituendo un'opportunità di ottimizzazione di risorse per i due enti, con aumento dell'efficienza dei percorsi diagnostici, didattici e scientifici;
- **CONSIDERATO** che la presenza di tale workstation presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche, dell'Università "Sapienza" consentirà:
  - 1) La possibilità per "Sapienza" di formare presso la stessa postazione gli specializzandi e gli studenti della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università "Sapienza" che siano stati assegnati alla rete formativa della scuola di Specializzazione (*mettere la data di approvazione del Dipartimento e della giunta di facoltà*); l'aumento della casistica e il nuovo metodo di insegnamento contribuiranno al miglioramento della formazione dei suddetti specializzandi.
  - 2) Di favorire lo scambio di conoscenze, know-how e risorse umane, al fine di incrementare lo sviluppo di nuove competenze e aumentare gli standard di qualità della propria offerta assistenziale e di ricerca;
- **TENUTO conto** della procedura per la gestione della Diagnostica per Immagini Ospedale - Territorio – Università;
- **TENUTO conto che** il **Sistema RIS-PACS** costituisce una piattaforma informatica distribuita su applicativo web che organizza e struttura in un unico sistema funzionale le risorse radiologiche del territorio reatino;
- **VISTA** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Radiologiche Oncologiche ed Anatomiche Patologiche, che nella seduta del 25 settembre 2023 ha espresso parere favorevole alla concessione di spazi così come precisato in premessa.
- Tutto ciò premesso, le parti

*CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:*

### **ART. 1**

#### ***Premessa***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2**

#### ***Tipologia dell'attività convenzionata***

L'attività di Teleradiologia, oggetto della presente convenzione, si svolgerà presso il locale del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell'Università

(stanza 320) ubicato nell'Edificio 26, 3° piano, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, dove è installata la work-station del **RIS-PACS** di proprietà della **ASL di Rieti**, e ove sarà consentito l'accesso ai medici radiologi dipendenti della **ASL** stessa nonché a specializzandi e studenti che stiano effettuando il percorso formativo ai fini didattici.

### **ART. 3**

#### ***Modalità di svolgimento delle attività***

Le attività di cui all'art.2 si svolgeranno sotto il coordinamento del responsabile della UOC di Teleradiodiagnostica e dei suoi delegati. Le presenze dei medici radiologi collocati nei turni da remoto saranno attestate e rilevate con il collegamento al sistema. In caso di malfunzionamento, la rilevazione avverrà in modalità ordinaria.

Resta fermo quanto disposto dal D. Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

La gestione dei referti degli esami seguirà le modalità operative standard in uso presso la ASL Rieti.

### **ART. 4**

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per le parti.

### **ART. 5**

#### ***Trattamento dati personali***

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione. L'ASL di Rieti, in qualità di Titolare del Trattamento, sottoscritto il presente atto, garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale, nell'ambito del quale verranno individuate le persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale sottoscritto dai Dirigenti Medici che espletteranno le prestazioni. L'Università La Sapienza, a sua volta, individuerà fra i propri studenti e specializzandi le persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale dagli stessi sottoscritto limitatamente all'attività formativa a fini didattici svolta nell'ambito della presente convenzione.

## **ART. 6**

### ***Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature***

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e l'Asl Rieti si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

## **ART. 7**

### ***Durata***

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima della cessazione. E' escluso il tacito rinnovo.

## **ART. 8**

### ***Controversie***

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma

## **ART. 9**

### ***Aspetti fiscali***

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li \_\_\_\_\_

**Azienda Sanitaria Locale Rieti**

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

**Sapienza Università di Roma**

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni